



COMUNE DI ARTA TERME

- Provincia di Udine -

***REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI***

Approvato con atto C.C. n. 31 del 31.08.1994

Modificato con atto C.C. n. 5 del 27.02.1998

Modificato con atto C.C. n. 16 del 25.03.2010

SOMMARIO

TITOLO I°

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art.1	Istituzione della tassa	Pag.	3
Art.2	Gettito complessivo della tassa annuale	Pag.	3
Art.3	Definizione di tributo	Pag.	3
Art.4	Presupposto della tassa	Pag.	4
Art. 5	Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione	Pag.	5
Art. 6	Destinazione promiscua	Pag.	5
Art. 7	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	Pag.	6
Art. 8	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	Pag.	6
Art. 9	Locali ed aree tassabili	Pag.	7
Art. 10	Esclusioni della tassa	Pag.	8
Art. 11	Esenzioni	Pag.	9
Art. 12	Riduzioni	Pag.	9
Art. 13	Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio	Pag.	10
Art. 14	Tariffe per particolari condizioni d'uso	Pag.	11
Art. 15	Classificazione dei locali ed aree	Pag.	12
Art. 16	Tassa giornaliera	Pag.	13
Art. 17	Denuncie	Pag.	13

TITOLO II°

ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 18	Lotta all'evasione	Pag.	15
Art. 19	Accertamento	Pag.	15
Art. 20	Controllo dei dati e accesso agli immobili	Pag.	16

Art. 21	Riscossione	Pag.	16
Art. 22	Funzionario Responsabile	Pag.	17
Art. 23	Rimborsi	Pag.	17
Art. 24	Sanzioni e interessi	Pag.	17
Art. 25	Contenzioso	Pag.	18

TITOLO III°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.26	Norme abrogate	Pag.	18
Art.27	Pubblicità del regolamento e degli atti	Pag.	18
Art.28	Entrata in vigore del regolamento	Pag.	18

APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 16 del 25.03.2010

T I T O L O I °

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 1 – Istituzione della tassa

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni". La sua applicazione è disciplinata dal D. Lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente Regolamento.

Art. 2 - Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo della tassa, determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, non può superare il costo dell'esercizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotta dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, pari al 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 terzo comma del DPR 915/1982. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

2. Le scelte relative al grado di copertura del costo di servizio sono da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettabili alla tassa.

Art. 3 - Definizione di rifiuto urbano

1. Sono rifiuti urbani, ai sensi della normativa vigente:
 - a. I rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione;
 - b. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità in base a provvedimento comunale;
 - c. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

- e. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Ai fini dell'applicazione della tassa per le attività economiche, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali ai sensi della *Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998*:

- a. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- d. accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- e. frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- f. paglia e prodotti di paglia;
- g. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- h. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- i. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- j. feltri e tessuti non tessuti;
- k. pelle e simil-pelle;
- l. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- m. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- n. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- o. imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- p. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- q. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- r. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- s. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- t. nastri abrasivi;
- u. cavi e materiale elettrico in genere;
- v. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- w. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- x. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- y. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- z. accessori per l'informatica.

Art. 4 - Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del D. Lgs 507/93, dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

2. Si considerano tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici di cui ai successivi artt. 10 e 11. Sono tassabili pure tutti quei manufatti "aperti" come tettoie, capannoni ed altri manufatti di facile rimozione.

3. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 5 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie e imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alla superficie imponibile.

4. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 6 - Destinazione promiscua

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 7 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Nei casi di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Per le abitazioni affittate in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate a persone che le utilizzino come luogo di residenza, la tassa è dovuta dall'inquilino residente.

Art. 8 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Art. 9 - Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.), le soffitte o sottotetti accessibili (limitatamente alla parte con altezza superiore o uguale a mt. 1,50), le cantine e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, agriturismo, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperti, nonché le superfici occupate dalla cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza.
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del 4° comma dell'art.2 del D.P.R. n.915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 10, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- le superficie dei balconi e terrazzi.

Art. 10 – Esclusione dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ed elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- le aree scoperte accessorie o pertinenziali delle abitazioni: posti macchina, balconi e terrazze;
- le aree scoperte adibite a verde;
- stalle, fienili e serre a terra;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, cabine elettriche, vani ascensori e simili, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- legnaie, soffitte limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza dell'uomo;
- le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 del Decreto Legislativo n.507/1993. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva ad eccezione degli immobili di proprietà comunale;

- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di allaccio ENEL comprovate da apposita documentazione;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Art. 11 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a. i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b. i locali e le aree adibiti a servizi gestiti dal Comune;
- c. le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

2. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Art. 12 - Riduzioni

1. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione nei termini sotto indicati, fermo restando che la riduzione viene accordata a richiesta

di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

- Officine meccaniche: riduzione del 50%;
- Studi dentistici, veterinari, ambulatori medici riduzione del 50%;
- Lavanderie, tintorie, stirerie: riduzione del 50%;
- Tipografie artigiane: riduzione del 50%;
- Industrie metalmeccaniche: riduzione del 50%;
- Falegnamerie: riduzione del 50%;
- Mostra di mobili e prodotti in genere: riduzione del 50%;
- Caseifici, Latterie riduzione del 50%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 2, semprechè vi sia contestuale produzione di rifiuti, si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:

- planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di scarica dei rifiuti.

Art. 13 - Riduzioni in funzione dello svolgimento del servizio

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita, considerando la misurazione dall'accesso più breve:

- a. in misura pari al 40% della tariffa per distanze comprese fra 1 Km e 2 Km;
- b. in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori a 2 Km.

4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

6. Se il servizio di raccolta è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 14 - Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a. del 15% per le abitazioni con unico occupante residente;
 - b. del 15% per le abitazioni e relative pertinenze diverse dall'abitazione principale, a condizione che venga dichiarato espressamente nella denuncia originaria o di variazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c. del 15% per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d. del 15% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano per gli alloggi con superficie al di sotto dei 20 metri quadrati.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 15 - Classificazione dei locali ed aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del Decreto Legislativo n.507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose.
- 2) Scuole pubbliche private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, termali, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, alberghi, agriturismi, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

2. Per i locali od aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

3. Le categorie previste al comma 1 sono articolate in sottocategorie, in relazione alla tipologia delle attività di utilizzazione dei locali e delle aree.

Art. 16 - Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Arta Terme la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche con le modalità previste dall'art.50 del Decreto Legislativo n.507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

5. Sono previste le seguenti esenzioni :

- esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- manifestazioni culturali o sportive non a scopo di lucro;
- esenzione per i venditori ambulanti itineranti.

Art. 17 - Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione nelle forme di cui al precedente comma.

3. Per quanto riguarda, invece, le variazioni che danno luogo ad una minore tassabilità, la denuncia può essere presentata in qualunque momento e la decorrenza dello sgravio o il rimborso decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia relativa.

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve obbligatoriamente indicare

- a. per le persone fisiche: il cognome e nome - codice fiscale - data e luogo di nascita e domicilio del soggetto che occupa o detiene l'immobile;
- b. per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale - il codice fiscale - la sede legale od effettiva - i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione;
- c. l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- d. gli identificativi catastali dei fabbricati e delle eventuali aree oggetto della denuncia.
- e. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma;

Il modello di denuncia può prevedere l'indicazione di altri elementi e/o chiedere particolari attestazioni del contribuente.

5. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, gli uffici comunali nello spirito di collaborazione con l'utente, invitano l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto. Nel caso di mancato invito resta comunque fermo l'obbligo di denuncia da parte del contribuente.

6. In carenza della denuncia di cessazione, le posizioni sono cessate comunque d'ufficio, nel caso via sia subentro dichiarato o accertato e con la stessa decorrenza temporale.

7. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

8. Le denunce sono presentate al Comune con le seguenti modalità, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante:

- a. direttamente al Servizio Tributi o al protocollo comunale;
- b. per mezzo di raccomandata postale A/R, in tal caso si considerano presentate nel giorno di spedizione;
- c. via fax; in tal caso si considerano presentate nel giorno di ricezione.

9. In caso di presentazione della denuncia direttamente al Servizio Tributi, qualora si renda necessario, la compilazione della stessa può essere effettuata dal funzionario comunale sulla base di quanto dichiarato dal denunciante. Con la sottoscrizione della denuncia il dichiarante assume piena responsabilità di quanto indicato nella denuncia medesima.

TITOLO II

ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 18 - Lotta all'evasione

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

- a. UFFICIO TECNICO: trasmetterà all'Ufficio Tributi copia di ogni autorizzazione di abitabilità e agibilità con relativa indicazione delle superfici;
- b. UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA: Trasmetterà all'Ufficio Tributi copia delle denunce di cui all'art. 12 del D. L. 59/1978 convertito in Legge 18.05.1978, 191.
- c. UFFICIO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI: trasmetterà all'Ufficio Tributi copia di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.
- d. UFFICIO ANAGRAFE: Comunicherà all'Ufficio Tributi i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione.

Art. 19 - Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 23 devono contenere gli elementi identificativi del

contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Art. 20 - Controllo dei dati e accesso agli immobili

1. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del Comune, ai sensi dell'art.73 del Decreto Legislativo n.507/1993:

- a. rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento a dette richieste da parte del contribuente, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato dell'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- b. utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- c. richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In casi di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

3. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'Amministratore del condominio, di cui all'art.1117 del Codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art.63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 21 - Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del Decreto Legislativo n.507/1993.

2. L'importo minimo iscrivibile a ruolo per la pura TARSU, al netto delle addizionali, è fissato in €5,00.

3. Non si fa luogo ad accertamento della TARSU qualora l'ammontare della tassa evasa per ciascuna annualità non superi l'importo di €5,00.

4. Per la tassa giornaliera di smaltimento non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme di importo inferiore a €1,00.

5. La riscossione della tassa è effettuata con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. La medesima disposizione trova applicazione per la riscossione delle somme complessivamente dovute a seguito della notificazione degli avvisi di accertamento.

Art. 22 - Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 23 - Rimborsi

1. Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stato effettuato il versamento il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede allo sgravio e al rimborso della TARSU qualora l'ammontare della tassa da rimborsare non superi l'importo di €5,00 annuo.

Art. 24 - Sanzioni ed interessi

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo n.507/1993 e dal regolamento comunale per

l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali approvato con atto C.C. 11 del 24.03.1999, ultima modifica delibera C.C. 14 del 28.02.2000.

2. La misura degli interessi è applicata nel rispetto del tasso d'interesse legale.

Art. 25 - Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.92, n.545 e al D. Lgs. 31.12.92, n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani " approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 31.08.1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione comunale contrastante con le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15-11-1993 n.507 e successive modificazioni nonché alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 27 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 28 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010.

